



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 8 del 07/03/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N. 466/2015 E ORDINANZA DI CORREZIONE 332/2016 PER RISARCIMENTO DANNI. SIGNORA CABIBBO MARIA / COMUNE DI RAGUSA. CAUSA CIVILE N. 599 RUOLO GENERALE.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

Premesso che con atto di citazione notificato a questo Ente in data 11 marzo 2015, la signora Cabibbo Maria citava in giudizio il Comune di Ragusa avanti al Giudice di Pace di Ragusa, al fine di essere risarcita dei danni patrimoniali subiti all'interno del proprio immobile e determinati dall'ostruzione del collettore fognario di proprietà dell'Ente; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di G.M. n.155/2015, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Sergio Boncoraglio, e la causa veniva iscritta al n. 599/2015 del Registro Generale; che con sentenza civile n. 466/2016 del 25.10.2016, notificata in data 28.10.2016 pr. 107985, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo, dichiarava il Comune di Ragusa responsabile dei danni subiti da parte attrice nel proprio immobile e pertanto obbligato a corrispondere a titolo risarcitorio in favore della signora Cabibbo Maria di complessivi €. 2.173,05; condannava inoltre il Comune di Ragusa al rimborso delle spese processuali e pertanto al pagamento in favore di Cabibbo Maria di complessivi €. 825,00 di cui €. 125,00 per spese vive ed €. 700,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA; considerato che con ordinanza n. 332/16 "comunicazione per correzione errore materiale sent. n. 466/16", il Giudice di Pace di Ragusa, ritenuto che nell'operazione di addizione delle somme riconosciute all'attrice (€. 2.259,05, €. 250,00, €. 364,00) mancava l'aggiunta dell'importo relativo all'Iva da calcolare sulla somma di €. 2.259,05, come quantificata nella relazione di consulenza, per cui detraendo l'acconto di €. 700,00, la somma complessiva era in realtà quella di €. 2.669,71, disponeva la correzione della sentenza de qua, emessa in data 25.10.2016, sostituendo nella parte motiva e nella parte dispositiva della predetta le parole "euro 2.173,05" con le parole "euro 2.669,81"; considerato che l'avv. Olga Ansaldi, procuratore della signora Maria Cabibbo, in data 16.01.2017, pr. 6332 del 18.01.2017, ha notificato a questo Ente in forma esecutiva la sentenza n. 466/16 e l'ordinanza n. 332/16 di correzione emessa dal Giudice di Pace di Ragusa;

che con e-mail del 3/3/2017 lo stesso procuratore, avv. Olga Ansaldi, ha trasmesso dichiarazione della signora Cabibbo Maria, nella quale la stessa conferma il mandato dato all'avvocato Olga Ansaldi di incassare le somme portate dalla sentenza prima citata;

tutto ciò premesso occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 466/16 e dell'ordinanza n. 332/16 di correzione, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, la somma complessiva di €. 3.826,09 come da specifica di procuratore in calce alla sentenza, con accreditamento bancario sul c.c. intestato all'avv. Olga Ansaldi, giusta delega della signora Cabibbo Maria trasmessa in data 03.03.2017 pr. 24994, e così determinata: €. 825,00 spese liquidate in sentenza, €. 10,00 costo notifica, €. 105,00 rimborso forfettario, €. 32,30 CPA, €. 184,18 IVA, €. 2.669,71 sorte capitale;

considerato che con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2106 – 2018;

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2018;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.L n. 244 del 30.12.2016 art. Co 11 che ha rinviato al 31.03.2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, autorizzando conseguentemente l'avviso dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

visto l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge"

dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 466/16 e dell'ordinanza n. 332/16 di correzione, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, la somma complessiva di €. 3.826,09 come da specifica di procuratore in calce alla sentenza, con accreditamento bancario sul c.c. intestato all'avv. Olga Ansaldi, giusta delega della signora Cabibbo Maria trasmessa in data 03.03.2017 pr. 24994, e così determinata: €. 825,00 spese liquidate in sentenza, €. 10,00 costo notifica, €. 105,00 rimborso forfettario, €. 32,30 CPA, €. 184,18 IVA, €. 2.669,71 sorte capitale;
- 2) imputare l'importo complessivo di €. 3.826,09 al cap. 1230, Bil. 2017 Missione 01, Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02 , 4° livello 99, 5° livello 002, scadenza impegno 12.04.2017;
- 3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;

5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 07/03/2017

Dirigente settore 7
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale